

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI IN AREE SVANTAGGIATE

L'art. 2 della legge n. 106/2011 nell'intento di favorire nuova occupazione nelle c.d. "aree svantaggiate" del Paese ed in coerenza con la compatibilità prevista in sede comunitaria (articoli 87 e 88 del trattato CE), riconosce benefici in favore dei datori di lavoro che aumentano il proprio organico assumendo lavoratori "svantaggiati" a tempo indeterminato (art. 18, comma 2, del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008) nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge: l'incentivo viene riconosciuto per un anno. Se l'assunzione concerne lavoratori "molto svantaggiati" (art. 19, comma 2, del Regolamento) l'incentivo viene riconosciuto per ventiquattro mesi. Il testo originario è stato oggetto di parziale modifica con l'art. 59 del D.L. n. 5/2012 (c.d. "decreto semplificazioni") e da, ultimo, dal D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 99/2013. Ora, per effetto della previsione contenuta nell'art. 2, comma 9, il termine per la fruizione dell'incentivo è spostato al 15 maggio 2015.

Il Legislatore ha fornito anche la definizione di "svantaggiati" e di "molto svantaggiati":

- a) i primi sono coloro che risultano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o, in alternativa privi di diploma di scuola media superiore o professionale, o che abbiano superato i cinquanta anni di età, o che vivano soli o con una o più persone a carico, od occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo - donna - ivi definito -, o membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite;
- b) i secondi sono i lavoratori privi di occupazione da almeno ventiquattro mesi.

In passato, incentivi analoghi, limitati nel tempo, si erano già avuti: da ultimo, quello ipotizzato dall'art. 2 (con i commi compresi tra 549 e 548 della legge n. 244/1997), ove il Legislatore aveva istituito per il triennio 2008 - 2010 un credito d'imposta di 333 euro per ogni nuovo assunto (416 euro se donna) in favore dei datori di lavoro che incrementavano il proprio organico nelle stesse Regioni oggetto dell'attuale provvedimento.

Incentivi di natura fiscale

Il beneficio è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 50% dei costi salariali per i dodici mesi successivi all'assunzione (per i lavoratori "molto svantaggiati" il "bonus" vale per i due anni successivi). Qualora l'assunzione a tempo indeterminato sia avvenuta anche a tempo parziale, l'incentivo è riconosciuto "pro - quota" avendo quale parametro di riferimento l'orario settimanale massimo previsto dal CCNL.

Il credito d'imposta è calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei dipendenti con uguale tipologia

contrattuale occupati nei dodici mesi precedenti. Per i lavoratori a tempo parziale a tempo indeterminato il computo va effettuato "pro - quota" (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000).

L'incremento va considerato per le società collegate (facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona) o controllate (e qui vale la previsione dell'art. 2359 c.c.) al netto delle diminuzioni verificatesi nel gruppo. Se un datore di lavoro ha iniziato l'attività dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011, ossia il 14 maggio 2011, ogni nuova assunzione a tempo indeterminato (anche parziale e in questo caso vale il principio della proporzionalità) va considerata incremento occupazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione per l'IRAP.

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

- a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 106/2011;
- b) se i posti di lavoro non sono conservati per almeno tre anni, o due in caso di piccole e medie imprese (per le quali vale la definizione europea);
- c) se vengano accertate, in via definitiva, violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché per provvedimenti giudiziali, passati in giudicato, di condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970.

Ma cosa succede nel caso in cui ricorrano le ipotesi appena richiamate?

I datori di lavoro sono chiamati a restituire il credito d'imposta già "goduto" nel caso in cui ricorrano le prime due fattispecie evidenziate ai punti a) e b). Se è stato usufruito da un soggetto sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ecc.) il credito d'imposta è considerato "ex lege" come "credito prededucibile". Per quel che riguarda la terza ipotesi, invece, il Legislatore afferma che a partire dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per il recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi legali e delle relative sanzioni.

Il possesso del DURC ed il rispetto della contrattazione collettiva sono, ovviamente, essenziali per il "godimento" del beneficio: rispetto a tale argomento si rimanda alla trattazione effettuata pocanzi, allorquando si è parlato delle agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori in mobilità.

Il Legislatore si è anche preoccupato di accelerare la piena operatività del beneficio prevedendo all'art. 22, comma 8, della legge n. 183/2011, che la Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome, raggiungano un accordo da trasferire, immediatamente, nel decreto di natura regolamentare con il quale verranno stabilite sia le modalità di finanziamento che i limiti

garantiti da ciascuna Regione interessata: parimenti, dovranno essere emanate le disposizioni di attuazione nel termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.